CAMERA DEI DEPUTATI N. 1956

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1955 *(Stampato n. 100)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

—

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1955

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1°)	comuni	fino		a	1.000	ab..	fino a L. 5.000
2°)	»	da	1.001	»	3.000	»	» » 10.000
3°)	»	»	3.001	»	10.000	»	» » 30.000
4°)	»	»	10.001	»	30.000	»	» » 50 000
5°)	»	»	30.001	»	100.000	»	» » 70.000
6°)	»	»	100 001	»	250 000	»	» » 100.000
7°)	»	»	250.001	»	500 000	»	» » 130.000
8°)	»	con	oltre		500.000	»	» » 150.000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

ART. 2.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco.

ART. 3.

Al presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo.

ART. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, né con le indennità parlamentari, né con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal comune o dalla provincia.

ART. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.